DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 gennaio 1980

recante approvazione di un programma regionale per l'Irlanda del Nord a titolo del regolamento (CEE) n. 355/77

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(80/174/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, del 15 febbraio 1977, relativo ad un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli [1], in particolare l'articolo 5,

considerando che, in data 8 maggio 1978, il governo del Regno Unito ha trasmesso alla Commissione, conformemente al regolamento (CEE) n. 355/77, un programma regionale per l'Irlanda del Nord, provvedendo successivamente a completarlo con l'invio di dati supplementari, comunicati rispettivamente il 14 settembre 1978 e il 2 gennaio 1979 ;

considerando che tale programma prevede l'ammodernamento, la razionalizzazione e l'ampliamento di impianti di commercializzazione, trasformazione e magazzinaggio per :

— carni bovine, ovine e suine,
— uova e pollame,
— valorizzazione dei sottoprodotti (carni bovine, suine e pollame),
— latte e prodotti lattiero-caseari,
— prodotti della pesca,
— depositi frigoriferi, in particolare per il burro e la carne,
— cereali e foraggi,
— prodotti orticoli,
— patate,
— sementi,
— lino,

al fine di perfezionare le tecniche di trasformazione e di commercializzazione, di migliorare così la qualità dei prodotti trasformati e commercializzati e di accrescere al massimo, in tal modo, il valore aggiunto dei prodotti di base ; che esso costituisce pertanto un programma ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 355/77 ;

considerando che, nella misura in cui il programma riguarda il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, esso è approvato con riserva della politica che sarà seguita dalla Comunità per far fronte alle eccedenze strutturali del settore e che tale approvazione non può tuttavia estendersi agli aspetti relativi alla fabbricazione di latte in polvere e di burro ;

considerando che l'approvazione del programma, tenuto conto di quanto precede, non pregiudica le decisioni da prendere in applicazione dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 355/77 in merito al finanziamento dei progetti da parte della Comunità ed in particolare di quei progetti che, direttamente o indirettamente, possono aver l'effetto di aumentare la fabbricazione di latte in polvere e di burro ;

considerando che l'approvazione del programma non pregiudica l'approvazione dei progetti in particolare ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 355/77 per quanto riguarda i settori dei cereali e degli alimenti del bestiame ;

considerando che, relativamente alla costruzione e all'ammodernamento di depositi frigoriferi, l'approvazione si applica soltanto alla parte del programma inerente agli impianti di trasformazione e di commercializzazione, mentre è esclusa l'attività di magazzinaggio dei prodotti d'intervento ;

considerando che, per i prodotti della pesca, l'approvazione del programma regionale è subordinata alle decisioni che saranno adottate in materia di politica comune della pesca ;

considerando che il programma regionale contiene in misura sufficiente i dati prescritti dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 355/77 e che da essi risulta che gli obiettivi di cui all'articolo 1 del medesimo regolamento possono essere conseguiti per i settori sopra elencati ; che il periodo per l'esecuzione del programma non supera i termini precisati all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento in causa ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle strutture agrarie e, per quanto riguarda i prodotti della pesca, al parere del comitato permanente delle strutture della pesca,

---

[1] GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 1.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il programma regionale per l'Irlanda del Nord, notificato dal governo del Regno Unito in virtù del regolamento (CEE) n. 355/77, è approvato limitatamente ai seguenti settori :

— carni bovine, ovine e suine,
— uova e pollame,
— valorizzazione dei sottoprodotti (carni bovine, suine e pollame),
— latte e prodotti lattiero-caseari, esclusa la produzione di latte in polvere e burro,
— prodotti della pesca,
— depositi frigoriferi utilizzati per operazioni di trasformazione e di commercializzazione e non destinati al magazzinaggio dei prodotti d'intervento,
— cereali e foraggi,
— prodotti orticoli,
— patate,
— sementi.

Articolo 2

Il Regno Unito è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente